



DL Covid 30/2021: congedi, bonus baby sitter e smart working con scuole chiuse

Il decreto prevede **fino al 30 giugno 2021** in caso di sospensione delle attività scolastiche, di infezione o quarantena dei figli:

- per i genitori dipendenti la possibilità di usufruire dei congedi Covid retribuiti al 50%;
- per gli autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un bonus baby sitting.

Congedi per genitori e bonus baby-sitting

All'**articolo 2** del **Decreto** Legge Covid (leggi il testo integrale allegato) si dispone, fino al 30 giugno 2021 che:

- il genitore di figlio convivente minore di **16 anni** in DAD, quarantena o isolamento fiduciario ha diritto allo **smart working** ma alternativamente all'altro genitore
- **nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smart working**, il genitore dipendente con un figlio convivente minore di **14 anni** anni, alternativamente all'altro genitore, può usufruire del **congedo** Covid retribuito al 50% durante la sospensione dell'attività didattica in presenza, o il periodo di isolamento per Coronavirus o quarantena del figlio. Lo stesso diritto è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità grave ai sensi della legge 104 con centri e scuole chiuse causa Covid.
- il congedo Covid è **retroattivo dal primo gennaio 2021** (i periodi già chiesti di congedo ordinario possono essere convertiti in congedo straordinario);
- in caso di figli di età compresa **fra 14 e 16 anni**, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto al **congedo non retribuito**, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- lavoratori in **gestione separata** INPS, autonomi, personale comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato in attività legate all'emergenza, dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di

laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori socio-sanitari) per i figli conviventi minori di 14 anni possono scegliere uno o più **bonus per servizi di baby-sitting** fino a 100 euro a settimana tramite Libretto Famiglia o direttamente al richiedente per iscrizione a centri e servizi per l'infanzia (è incompatibile col bonus asilo nido), ma solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo;

I nuovi congedi e bonus (solo per un genitore, incompatibili con lo smart working e non cumulabili tra loro) sono dunque **immediatamente utilizzabili** (anche retroattivamente), in concomitanza con la nuova stretta delle misure anti Covid, e con l'aumento del rischio contagio, che mezza Italia è in zona rossa (quindi con scuole chiuse) da lunedì 15 marzo. La misura è stata finanziata con 290 milioni di euro.

Le modalità operative per accedere ai benefici saranno definite in dettaglio dall'INPS che provvederà al monitoraggio della spesa sulla base delle domande pervenute.

Per richieste di chiarimenti e/o necessità in merito vi preghiamo di rivolgervi al vostro sindacalista di riferimento o alla collega Luisa Scudeler (luisa.scudeler@fabitreviso.it).